



**Camera di Commercio
Terni**

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

(approvato, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, dello Statuto camerale,
con Delibera della Giunta camerale n. 45 del 23/05/2013)

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
 - a) "Legge" è la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche e integrazioni;
 - b) "Camera di commercio" indica la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni;
 - c) "Segretario generale" è il Segretario Generale della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Terni;
 - d) "Consulta provinciale dei liberi professionisti" o "Consulta" è l'organismo collegiale costituito presso le Camere di commercio secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, della Legge, dall'articolo 8 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 e dall'articolo 37 dello Statuto camerale.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di cui all'articolo 37 dello Statuto camerale.
2. Il Regolamento è approvato dalla Giunta camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

Art. 3

Finalità e compiti della Consulta

1. La Consulta esprime il rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio della Camera di Commercio, come previsto dall'art. 10, comma 6 della Legge.
2. Essa inoltre esprime pareri, su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio, nelle materie della regolazione del mercato, della semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e della promozione delle economie locali.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni la Consulta è priva di autonomi poteri di spesa.

Art. 4

Composizione della Consulta

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti pro tempore degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente, operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Terni, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Fanno inoltre parte della Consulta un numero massimo di 5 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a prevalente indirizzo giuridico-economico, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni, che abbiano almeno 20 iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso di cui al comma successivo e che abbiano presentato regolare richiesta di partecipazione.

3. Le associazioni maggiormente rappresentative di cui al comma precedente sono individuate dalla Giunta camerale, che a tal fine approverà apposito avviso da pubblicare sull'albo on-line del sito istituzionale, tenendo conto della consistenza numerica degli iscritti e, a parità, dell'anzianità di operatività nel territorio di riferimento.
4. Ogni categoria di professione può esprimere un solo rappresentante. Ove più associazioni della stessa categoria intendano proporre la propria candidatura, sarà scelto il rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa, secondo i criteri di cui al comma precedente.
5. Le associazioni di cui al comma 2 devono presentare domanda di ammissione alla Consulta nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo on-line del sito istituzionale. Le associazioni individuate dalla Giunta sulla base delle domande presentate, devono far pervenire alla Camera di commercio la designazione del proprio rappresentante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di decadenza. La Giunta provvede alla nomina nei successivi 45 giorni.
6. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di commercio.
7. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio si procede al rinnovo della consulta.

Art. 5

Il Presidente della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. Per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
3. Il Presidente della Consulta è nominato con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
5. Il Presidente della Consulta, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
 - a) predispone l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta;
 - c) dirige i lavori della Consulta;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbative che ne rendano impossibile la prosecuzione.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i presenti.

Art. 6

Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Terni

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio della Camera di Commercio di Terni, di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge n. 580/1993, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.
2. Per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
3. La designazione avviene con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto presenti alla seduta.
4. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del D.M. 04/08/2011 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
5. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della Legge n. 580/1993.

Art. 7
Organizzazione della Consulta

1. La Consulta ha autonomia organizzativa, che esercita nel rispetto delle norme vigenti e dei modi indicati nel presente regolamento.
2. Ferme restando le competenze e le prerogative dei componenti la Consulta, il Presidente ne programma l'attività, definendo il calendario delle sedute.

Art. 8
Convocazione delle sedute

1. La Consulta è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o di almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, via e-mail, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro quarantotto ore prima della seduta. L'avviso di convocazione viene inviato per conoscenza anche all'indirizzo di posta istituzionale del Presidente e del Segretario generale della Camera di commercio.
3. I documenti destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta della Consulta vengono di norma inviati ai componenti con l'avviso di convocazione.
4. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente la Consulta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.

Art. 9
Segreteria della Consulta

1. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario generale della Camera di commercio o da un dipendente da questi delegato.

Art. 10
Sedute della Consulta

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sede camerale, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato, comunque non superiore a due ore.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal Segretario generale della Camera di commercio o da un dipendente camerale da questi delegato.
3. Le riunioni della Consulta non sono pubbliche.
4. Oltre al Presidente, agli altri componenti della Consulta, al Segretario generale e al dipendente camerale eventualmente delegato alla verbalizzazione, hanno diritto di partecipare alle riunioni il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato. Coloro che partecipano alla seduta senza essere componenti della Consulta non hanno diritto di voto.
5. In corso di seduta, sia il Presidente sia i componenti presenti possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi. La proposta è accettata se nessuno si oppone. In caso contrario i componenti votano per alzata di mano.

Art. 11
Deposito degli atti. Rilascio delle copie

1. Gli originali dei documenti riguardanti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala ove si tiene la riunione, a disposizione dei componenti.

2. I componenti hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati dalla Consulta e dei documenti della Camera di commercio necessari al fine dei pareri da questa richiesti, nei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti in tema di accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza.

Art. 12

Quorum costitutivo e deliberativo

1. Fermo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento, le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di componenti presenti.
2. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
3. Salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento, le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.
4. Il pareri sono resi nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Art. 13

Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Consulta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le deliberazioni assunte, con indicazione del voto espresso.
2. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per l'approvazione.

Art. 14

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo camerale on-line per sette giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza della pubblicazione.